

**PARTIE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI**

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 7.

**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulgata

la seguente legge:

**Art. 1**

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1976, e comunque non oltre il 29 febbraio 1976, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione — secondo gli statuti di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al Consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in esso contenute — nel limite di due dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La Giunta è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

**Art. 2**

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

**Data a Venezia, addì 23 gennaio 1976**

**Tomelleri**